

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3063 del 17/06/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società S.T.F. S.n.c. per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche conto terzi, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via della Solidarietà n. 2/D, Loc. Crespellano.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3160 del 17/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **S.T.F. S.n.c.** per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche conto terzi, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via della Solidarietà n. 2/D, Loc. Crespellano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società S.T.F. S.n.c. (C.F. e P. IVA 03105081206) per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche conto terzi, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via della Solidarietà n. 2/D, Loc. Crespellano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **S.T.F. S.n.c.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società S.T.F. S.n.c. (C.F. e P. IVA 03105081206) con sede legale e impianto in Comune di Valsamoggia (BO), via della Solidarietà n. 2/D, Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 02/07/2020 (Prot. n. 27140), integrando successivamente in data 11/09/2020 (Prot. n. 39453), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, dichiarando, per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, la presenza di soli scarichi di acque reflue domestiche dai servizi igienici di pertinenza dell'impianto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 41614 del 21/09/2020 (pratica SUAP n. 786/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/09/2020 al PG/2020/135469 e confluito nella **Pratica SINADOC 25577/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/190046 del 31/12/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali, così come descritti al punto 1, come da richieste integrazioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto metropolitano con note PG/2020/188176 del 28/12/2020 e PG/2020/189481 del 30/12/2020.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2021/8423 del 23/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/02/2021 al PG/2021/29123, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13746 del 29/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/48591, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 27/03/2021.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna Distretto metropolitano con note PG/2021/57785 del 14/04/2021 e PG/2021/63805 del 23/04/2021 ha trasmesso pareri favorevoli ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, dato atto che, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003 gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, acquisiti i restanti pareri di competenza interna ARPAE, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: quantificati separatamente in quanto fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM.

Bologna, data di redazione 15/06/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto S.T.F. S.n.c.
Attività di lavorazioni meccaniche conto terzi
Comune di Valsamoggia (BO), via della Solidarietà n. 2/D, Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Titolo I della Parte Quinta D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di officina di lavorazioni meccaniche conto terzi svolta dalla STF Snc nello stabilimento posto in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via della Solidarietà n° 2/D, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società STF Snc è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA INOX – SMERIGLIATURA ACCESSORIA

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o ISO 9096:2003 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si

intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 30/06/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5

dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società STF Snc dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta STF Snc, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 22/09/2020 al PG/2020/135469 e in data 29/03/2021 al PG/2021/48591).

Pratica Sinadoc 25577/2020

Documento redatto in data 15/06/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto S.T.F. S.n.c.
Attività di lavorazioni meccaniche conto terzi
Comune di Valsamoggia (BO), via della Solidarietà n. 2/D, Loc. Crespellano

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società S.T.F. S.n.c. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2021/57785 del 14/04/2021 che si allega quale parte integrante del presente allegato B.
- Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Relazione Tecnica di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 25/06/2020 dal sig. Federico Zavatti, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società S.T.F. S.n.c. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di

ARPAE in data 22/09/2021 al PG/2020/135469).

- Elaborato “Integrazione alla Relazione di Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto in data 08/03/2021 dal sig. Federico Zavatti, in qualità di tecnico competente in acustica (agli atti di ARPAE in data 29/03/2021 al PG/2021/48591).

Pratica Sinadoc 25577/2020

Documento redatto in data 15/06/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Sinadoc n. 32361 (acustica)
Sinadoc n. 25577/20

Spett.le
SUAP Associato
per i Comuni
di Valsamoggia e di Monte S. Pietro
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

spett.le Comune di Valsamoggia
P.zza Garibaldi, 1
40053 Bazzano (BO)
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

spett. Arpae S.A.C. Bologna
c.a. Elisabetta Grazioso
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso per posta interna

**Oggetto: Trasmissione istanza di AUA - matrice: ACUSTICA - pratica Impresa S.T.F. SNC –
ubicazione via della Solidarietà, 6/D in loc. Crespellano.**

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione integrativa riguardante la matrice acustica inerente l'istruttoria in oggetto, pratica Suap n.786/2020.

È stata presentata una integrazione alla relazione di valutazione previsionale precedentemente esaminata, sempre sottoscritta dal TCA Federico Zavatti e riportante la data del 01/03/2020, che si presume corrisponda all'anno 2021, erroneamente trascritto.

L'azienda opera nel settore metalmeccanico, in particolare svolge lavorazioni meccaniche tramite centri di lavoro CNC e attività di carpenteria leggera e la richiesta di AUA avanzata dalla ditta S.T.F. SNC riguarda la realizzazione di una nuova emissione in atmosfera denominata "sorgente S1", a servizio della zona interna di saldatura/finitura.

Il Comune di Valsamoggia ha eseguito la zonizzazione del territorio attribuendo la Classe V "aree prevalentemente industriali" (aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni) alla UTO di cui fa parte l'azienda STF SNC

Lo stabilimento risulta operare in periodo diurno.



Le sorgenti sonore individuate, lavorazioni meccaniche tramite centri di lavoro e attività di saldatura, sono state sufficientemente caratterizzate.

Viene specificato che non sono presenti civili abitazioni e/o ambienti abitativi adibiti alla permanenza di persone quali uffici di altre attività produttive, sensibili alla rumorosità aziendale.

Per quanto riguarda l'indagine fonometrica sono stati individuati e caratterizzati due punti di misura, misura 1 e misura 2, presso lo stesso punto in prossimità della nuova emissione in atmosfera.

Sono state correttamente descritte le postazioni di misura e le condizioni meteo.

Conclusioni.

Gli obiettivi di uno studio di impatto acustico sono la dimostrazione che la situazione di cui trattasi sia compatibile sotto il profilo acustico, nello specifico nell'elaborato deve essere dimostrato il rispetto dei limiti di immissione assoluto e differenziale in corrispondenza di tutti i potenziali bersagli sensibili, ovvero in facciata agli edifici stessi nonché presso i confini.

Considerato il clima acustico della zona, fortemente influenzato da altre attività produttive e dal traffico veicolare dell'Autostrada A1, e che a questa Agenzia non risultano, ad oggi, segnalazioni di disturbo acustico da parte della ditta, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del nulla osta acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La presente è espressa nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica sinadoc n. 25577/2020.

L'istruttoria è stata curata dai tecnici Daniele Ramponi ed Alessia Ghesini, tecnici ai quali ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(Marcello Nanetti)

Documento firmato digitalmente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.